

Risparmio & Leggi. Una sentenza del tribunale di Catania

Non sempre deve risarcire la banca che non informa

Nell'ambito del contenzioso tra gli intermediari abilitati e degli investitori sul cosiddetto risparmio tradito si parla spesso delle violazioni poste in essere dalle banche, ma molto meno delle conseguenze di tali violazioni soprattutto in termini di risarcimento del danno. Anche per questo motivo merita attenzione una argomentata sentenza del Tribunale di Catania dell'8/2/2007. Il caso è di un soggetto che, avendo acquistato obbligazioni Parmalat, impugna l'acquisto sotto molteplici profili sostenendo la nullità, l'annullabilità per errore, per dolo, violazione della normativa sulla sollecitazione all'investimento e chiedendo il risarcimento del danno, ma non la risoluzione del contratto.

La Corte, dopo aver respinto le questioni di nullità, in quanto le eventuali violazioni non comportano quel tipo di violazione, ma esprimono i loro effetti in termini di inadempimento, quelle di annullabilità e di violazione degli articoli 94 e seguenti del Tuf, si sofferma sull'inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca. Il Tribunale per un verso accerta che nel caso di specie i doveri informativi sugli strumenti finanziari non sono stati rispettati dalla banca,

Secondo i giudici, se l'operazione è "oggettivamente" adeguata, l'istituto non va condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi informativi

per l'altro riconosce un principio di proporzionalità nella adempimento della prestazione rispetto alla concreta esperienza e conoscenza di mercato finanziario dell'investitore affermando che «gli obblighi di informazione sono inversamente proporzionali al livello di preparazione specifica dell'investitore: nei confronti dell'investitore esperto sarà sufficiente fornire indicazioni minime sulle caratteristiche del singolo prodotto».

Interessante è il passaggio lo-



gico successivo. Infatti, secondo la Corte per considerare il danno che consegue all'inadempimento degli obblighi informativi bisogna procedere alla valutazione di adeguatezza dello strumento finanziario acquistato rispetto al particolare profilo di rischio dell'investitore, in quanto «pur in presenza di una insufficiente informazione, dovrebbe comunque negarsi la sussistenza di un danno risarcibile laddove lo strumento finanziario acquistato si riveli comunque oggettivamente

adeguato al profilo di rischio ascrivibile all'investitore». Si afferma in questo modo che l'adeguatezza dell'investimento comporta l'interruzione del nesso di causalità tra inadempimento degli obblighi informativi e risarcimento del danno.

A ciò si aggiunge che risulta inutile verificare se nel caso di specie il risparmiatore abbia firmato il modulo in cui prende atto della eventuale inadeguatezza dell'operazione, in quanto quel consenso del cliente presuppone consapevolezza e

quindi che l'investitore abbia ricevuto dalla banca una corretta informativa.

Pertanto mediante questa interpretazione della normativa vigente la sentenza in qualche modo anticipa il recepimento della Mifid in termini di proporzionalità degli obblighi e di valutazione di adeguatezza degli investimenti rispetto all'esperienza e alle conoscenze necessarie all'investitore per comprendere i rischi che il prodotto o il servizio comportano.

Luca Zitiello

Cosa dicono le norme

Regolamento
Consob n. 11522/1998

Articolo 28

■ (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)

■ 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono (31):

■ a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

■ b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (...).